

Sentenza n. **54/2009**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE**

**PER IL TRENTO - ALTO ADIGE CON SEDE IN TRENTO**

composta dai seguenti Magistrati:

dott. Francesco AMABILE	Presidente
dott. Luigi CIRILLO	Consigliere
dott.ssa Grazia BACCHI	Consigliere - <i>Relatore</i>

pronuncia la seguente

### **S E N T E N Z A**

sul giudizio di responsabilità iscritto al n. 3541 del registro di Segreteria, promosso dal Procuratore Regionale a carico del sig. Pierpaolo B, nato a Trento il 20 febbraio 1941 e residente in XX (TN) – Via Verona, 10, rappresentato e difeso dall'avv. Prof. Damiano Florenzano ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Trento – Piazza Mostra n. 15;

Uditi, nella pubblica udienza del 16 luglio 2009 - con l'assistenza del Segretario Dr.ssa Livia Bosetti - il Consigliere Relatore dott.ssa Grazia Bacchi, il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore Regionale dott. Salvatore Pilato e l'avv. Damiano Florenzano in difesa del convenuto;

Esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa;

Ritenuto in

### **FATTO**

La Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio di responsabilità il sig. Pierpaolo B, già Presidente dell'Azienda municipale Sviluppo di XX S.p.A., chiedendone la

condanna al pagamento, in favore dell'ente, della somma di € 13.519,94, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio, a titolo di risarcimento del danno ad esso procurato per l'affidamento di incarico investigativo ad un'agenzia privata volto ad accertare presunte violazioni dei doveri di servizio da parte di un dipendente dell'azienda. All'esito delle indagini, con provvedimento del 4 agosto 2004, l'Azienda irrogava al dipendente sanzione disciplinare per avere questi svolto attività lavorativa retribuita nel periodo di astensione facoltativa dal lavoro concessagli ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53, allorchè il figlio, per il quale aveva chiesto il congedo parentale, era all'estero con la madre. Con ulteriore nota del 10 agosto 2004, contestava al medesimo un'ulteriore infrazione disciplinare, consistente nell'utilizzo gratuito dell'impianto della piscina di Prabi di XX senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'azienda municipale, e, ritenuta la infondatezza delle giustificazioni da questi dedotte, gli comminava la sanzione di cinque giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il dipendente proponeva ricorso al Giudice del lavoro presso il Tribunale di Rovereto, deducendo l'illegittimità (oltre che l'infondatezza) del provvedimento disciplinare perché l'attività investigativa svolta non era stata conferita al servizio ispettivo dei competenti Istituti previdenziali, e inoltre, era stata espletata in violazione della normativa di tutela della riservatezza.

L'Azienda municipale si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e formulando in via riconvenzionale domanda di condanna del ricorrente al risarcimento del danno in misura pari al compenso liquidato all'agenzia investigativa, con gli interessi legali.

Il Giudice del lavoro esperiva, con esito positivo, il tentativo di conciliazione delle parti, che dichiaravano di rinunciare agli atti della causa con compensazione delle spese.

Con l'atto introduttivo del presente giudizio la Procura Regionale ha prospettato nei confronti del convenuto l'ipotesi di responsabilità amministrativa discendente da illegittima, irragionevole ed antieconomica scelta di affidamento dell'incarico investigativo, quantificando il

danno erariale nella misura di euro 13.519,94, corrispondente alla complessiva spesa sostenuta dall'ente sia per la remunerazione dell'incarico all'agenzia di investigazioni, pari ad € 8.938,45, che per le spese legali corrisposte per la resistenza nel giudizio definito con la conciliazione, dell'importo di €4.581,49.

Sostiene il Requirente che la condotta del Presidente B è viziata sotto vari profili: innanzitutto per l'illegittimità dell'incarico investigativo disposto, in quanto tale attività è demandata dall'art. 77, secondo comma, del D.L.vo n. 151/2001 *“al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita attraverso i servizi ispettivi”*. La violazione di tale disposizione avrebbe inciso direttamente sulla validità e sull'efficacia del provvedimento disciplinare del 6 agosto 2004, con la conseguente situazione di prevedibile perplessità nella parte pubblica resistente e la successiva conciliazione della lite, che ha comportato la rinuncia da parte dell'Azienda municipale alla domanda riconvenzionale proposta ed il ritiro della sanzione disciplinare. Inoltre, il mandato conferito all'agenzia investigativa non sarebbe riconducibile ai poteri statutari del Presidente dell'Azienda municipale e neppure sussisterebbe rapporto di proporzionalità e/o di adeguatezza economica tra il mezzo prescelto e l'obiettivo da conseguire, soprattutto in considerazione della possibilità di avvalersi dei servizi ispettivi interni all'apparato della pubblica amministrazione oppure di denunciare i fatti agli Organi di polizia. Imputando il conseguente danno erariale al Presidente B, a titolo di colpa grave, ravvisabile nella inescusabile negligenza e disattenzione verso gli aspetti potestativi e di ragionevolezza economica della spesa, il Pubblico Ministero lo ha quindi quantificato nell'ammontare complessivo delle spese sostenute a titolo di compenso per l'agenzia investigativa e di spese legali per la resistenza nel giudizio promosso dal dipendente avverso il provvedimento disciplinare, indicando la sussistenza del nesso di causalità tra il mandato investigativo e l'impugnazione della sanzione disciplinare. In proposito, l'attore ha osservato che la preesistenza di situazioni patologiche e di comportamenti difforni dal corretto adempimento dei doveri di servizio del dipendente non giustifica la decisione di spesa e che il convincimento

personale della legittimità dell'attività investigativa conferita a terzi, ancorchè avallato da consulenze e confortato dall'orientamento giurisprudenziale, non tiene debito conto del fatto che lo statuto dell'azienda privata non coincide pienamente con quello dell'impresa pubblica, che è istituzionalmente regolata dai principi di economicità e di legalità finanziaria. Ne conseguirebbe che l'imprenditore pubblico non può disattendere la prelazione normativa prevista in favore dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. L'estraneità del convenuto alla decisione di transazione della controversia di lavoro non escluderebbe poi il rapporto di causalità tra il pagamento delle spese processuali e la pregressa decisione di avvalersi dell'agenzia investigativa privata, la cui legittimità è stata infatti prevedibilmente contestata dal dipendente sanzionato per addebito disciplinare; infine, la consulenza del lavoro acquisita a supporto della legittimità formale dell'incarico non potrebbe attenuare la gravità della colpa sulla ponderazione della ragionevolezza economica della decisione di spesa.

Con comparsa depositata il 25 giugno 2009 il sig. Pierpaolo B, costituitosi in giudizio con il patrocinio dell'avv. Damiano Florenzano, dopo aver ricordato di avere ricoperto, dal 15 gennaio 2003 al 19 ottobre 2005, la carica di Presidente della società AA S.p.a., affidataria – tra l'altro - della gestione dei beni patrimoniali del Comune, ha rappresentato la difficoltà di attuare un efficace controllo del personale dipendente, in considerazione della natura dell'attività svolta su tutto il territorio. In tale contesto ha inserito la vicenda in esame, conseguente a reiterate notizie circa le attività lavorative svolte presso terzi, anche durante gli orari di servizio, dal lavoratore subordinato, che, dopo un lungo periodo di ferie, per di più coincidente con una fase di piena operatività della società, presentava domanda di congedo parentale per il periodo dal 5 luglio 2004 all'11 settembre 2004, motivata dalla necessità di accudire la figlia. Ai primi di luglio 2004, il Presidente dell'AA veniva informato che il dipendente di cui trattasi svolgeva attività lavorativa presso terzi nella zona di XX, e, successivamente, che il nucleo familiare del medesimo si trovava contemporaneamente in Germania; pertanto, consultava un legale esperto in diritto del lavoro ed

un consulente del lavoro sulle conseguenti iniziative da assumere, anche per tutelare il prestigio ed il decoro della società. Data la necessità di disporre, con urgenza, di adeguati mezzi di indagine e dietro suggerimento del proprio legale, il Presidente B si rivolgeva ad un'agenzia investigativa privata, anche in ragione della sua estraneità al contesto locale, la quale, in soli 5 giorni appurava e documentava che il dipendente, durante il congedo parentale gestiva corsi di nuoto ed intrattenimento, con attività motorie di vario genere, presso il complesso balneare di Prabi-XX , struttura di proprietà dell'AA affidata in uso ad un'associazione privata, dove il dipendente in questione figurava addirittura come "responsabile" della colonia, temporaneamente "prestato" dalla Società AA. Sciolto l'iniziale riserbo, il Presidente procedeva quindi alla contestazione degli addebiti, notiziando la sede dell'INPS di Riva del Garda. Indi convocava il Consiglio di Amministrazione, che manifestava nel suo interno opinioni contrastanti in ordine ai provvedimenti da assumere, decidendo alla fine l'irrogazione al dipendente della sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal lavoro per 5 giorni nonché l'imputazione delle spese sostenute dall'Azienda a causa del suo "scorretto comportamento". Tale deliberazione veniva impugnata dall'interessato dinanzi al Giudice del lavoro con censure formali, quali il difetto di abilitazione del Presidente a disporre l'incarico investigativo e la violazione della privacy. Nella seduta dd. 24 novembre 2005 la società evocata in giudizio deliberava, nella sua rinnovata compagine amministrativa, di conciliare la lite per considerazioni di carattere strategico aziendale, all'insaputa del suo stesso legale.

Il convenuto ha contestato i presupposti della domanda risarcitoria del Pubblico Ministero e la sussistenza degli elementi fondanti della responsabilità erariale. Circa l'ipotizzata antigiuridicità della condotta, citando giurisprudenza, ha negato l'assunto attoreo secondo il quale l'AA non avrebbe potuto ricorrere ad un'agenzia investigativa per indagare sull'effettiva esistenza delle violazioni degli obblighi di servizio, da parte del dipendente, anche perché l'art. 77 del d.lgs. n. 151/2001 avrebbe contenuto organizzatorio, in quanto, pur autorizzando i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a svolgere le attività di "vigilanza", non dispone

alcun divieto di utilizzare ulteriori strumenti di investigazione consentiti dalla legge, ne' introduce differenziazioni tra datore di lavoro privato e datore di lavoro pubblico. Saggiunge che quand'anche così non fosse, e sussistesse un diverso regime per gli enti pubblici che li obbligherebbe a ricorrere a detti servizi ispettivi, tali regole non potrebbero valere per le società, posto che a tali soggetti, ancorché in mano pubblica, si applicano, *in subiecta materia*, le medesime regole valedoli per il datore di lavoro privato. Inoltre, l'inapplicabilità dell'art. 77 citato sarebbe rafforzata dal fatto che l'iniziativa non era limitata alla verifica dello svolgimento del congedo parentale, per il quale i servizi ispettivi sono autorizzati, ma era diretta a verificare l'effettiva esistenza di comportamenti illeciti del dipendente, che, in base alle attendibili notizie ricevute, ineriscono ad aspetti ulteriori rispetto alla verifica dell'esercizio del diritto al congedo, per i quali le attività dei servizi ispettivi sarebbero state del tutto inadeguate.

Parimenti infondata sarebbe la tesi che il conferimento dell'incarico investigativo non rientrava nei poteri statuari del Presidente, che era stato invece espressamente delegato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 24 giugno 2004 ad assumere tutti gli *"incarichi professionali fissandone i relativi compensi, ad esclusione di incarichi progettuali di natura tecnica ed architettonica..."*; ed a stipulare contratti di importo inferiore ai 10.000 euro. D'altronde, un preteso difetto di "poteri statuari" non sarebbe viziante, né opponibile da/ai terzi in quanto confermato dall'operato successivo della società.

Altrettanto illogico sarebbe l'argomento secondo il quale non sussisterebbero proporzionalità ed adeguatezza economica tra mezzo prescelto ed obiettivo da conseguire (addebito disciplinare e sanzione), in quanto muoverebbe da erronei presupposti avulsi dal contesto ambientale e dalle finalità perseguite dall'Azienda, che avevano come obiettivo prioritario la difesa del prestigio della società, prima ancora che dei suoi interessi patrimoniali.

Per l'eventualità che il Collegio volesse dare diversa interpretazione al disposto dell'art. 77 del d.lvo n. 151/01, il convenuto osserva che non potrebbe essergli contestato l'elemento

soggettivo gravemente colposo, dovendo tener conto che egli ha agito dopo avere sentito ben due consulenti esperti nella materia ed aver ottenuto dagli stessi assicurazioni sulla liceità dell'incarico che andava a conferire, per cui agì non in modo temerario ma osservando invece i canoni di prudenza e diligenza. Rileva inoltre che la diminuzione patrimoniale oggetto di giudizio non sarebbe stata determinata dall'azione del convenuto, bensì dagli organi societari che irragionevolmente decisero la conciliazione.

Rilevando infine che non può integrare una voce di danno l'IVA versata dalla società all'agenzia di investigazioni, pari ad € 1.390,00, per il pagamento della fattura n. 52 del 20 luglio 2004, in quanto il relativo versamento costituirebbe una partita di giro e l'imposta è stata successivamente recuperata e ricordando che non può essere ritenuta l'esclusiva responsabilità del Presidente B per attività ed iniziative avallate unanimemente dai componenti del C.d.A. e dai sindaci della società, il convenuto, avanzando anche richieste istruttorie, ha chiesto, in via principale il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della società AA S.p.A. durante il periodo della propria presidenza, affinché ne sia dichiarata la corresponsabilità in solido. In via ulteriormente subordinata, ha chiesto la riduzione dell'addebito nella misura massima consentita ovvero in quella ritenuta di giustizia, con ogni conseguente statuizione.

All'odierna udienza pubblica le parti hanno illustrato i contenuti delle difese scritte, confermando le rispettive conclusioni.

Considerato in

## **DIRITTO**

Oggetto del presente giudizio è la disamina della richiesta risarcitoria avanzata nei confronti del sig. Pierpaolo B dalla Procura regionale per un importo complessivo di € 13.519,94 (oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio), corrispondente alla sommatoria delle spese per la remunerazione di incarico esterno conferito ad un'agenzia di investigazioni (per il costo di €

8.938,45), ed alle spese legali per la resistenza nel giudizio definito con la conciliazione (per l'ammontare di euro 4.581,49).

L'attore contesta al convenuto innanzitutto l'illegittimo ricorso a detta agenzia in violazione del disposto dell'art. 77, secondo comma, del D.L.vo del 26 marzo 2001, n. 151, che riserva la vigilanza sul rispetto delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità ai servizi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e inoltre l'incompetenza a disporre l'incarico, la sproporzione ed inadeguatezza economica tra il mezzo prescelto e l'obiettivo da conseguire, la conseguente incidenza di detto comportamento sulla validità e sull'efficacia del provvedimento disciplinare comminato al dipendente e l'ulteriore conseguenza derivante dalla successiva conciliazione della lite, che ha consolidato le spese legali per la resistenza in giudizio in capo all'Azienda municipale.

Pertanto, la questione in esame dovrà essere analizzata sotto i due distinti profili, e secondo tale prospettiva andranno valutate le contrapposte istanze, anche processuali, delle parti.

1 - a) Esaminando il primo aspetto della domanda risarcitoria, si deve evidenziare che, all'epoca del conferimento dell'incarico investigativo, avvenuto con mandato del 9 luglio 2004, il Presidente dell'AA non era affatto incompetente a provvedervi, in quanto a ciò legittimato dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda, che, con deliberazione del 18 giugno 2004, gli aveva attribuito *"i poteri di conferire incarichi professionali fissandone i relativi compensi, ad esclusione di incarichi progettuali di natura architettonica"*.

1 - b) Il Collegio non ignora la consolidata giurisprudenza in ordine alla legittimità del ricorso all'investigazione privata allorchè si debbano verificare eventuali *"illeciti del lavoratore che non riguardino il mero inadempimento della prestazione lavorativa ma incidano sul patrimonio aziendale"* (Cass. Civ., Sez. Lav., 9 luglio 2008, n. 18821, citata dalla difesa del convenuto; sull'argomento, v. anche Cass. Civ., Sez. Lav., 7 giugno 2003, n. 9167; 12 giugno 2002, n. 8388; 23 giugno 1999, n. 6390; 3 novembre 1997, n. 10761; 23 agosto 1996, n. 7776, e conformi), ne'

quella che riconosce la legittimità dei controlli disposti dal datore di lavoro anche sulle assenze dal servizio (nel caso di specie, per infermità) dei dipendenti, senza stabilire necessaria ed esclusiva riserva in favore dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non essendo precluso *“al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa, e quindi a giustificare l'assenza, e, in particolare, ad accertamenti circa lo svolgimento da parte del lavoratore di un'altra attività lavorativa, peraltro valutabile anche quale illecito disciplinare sotto il profilo dell'eventuale violazione del dovere del lavoratore di non pregiudicare la guarigione o la sua tempestività”* (Cass. Civ., Sez. Lav., 3 maggio 2001, n. 6236, e conformi). Tali orientamenti giurisprudenziali erano evidentemente ben noti anche agli esperti che suggerirono al convenuto le disposte misure nei confronti del dipendente, il quale, secondo quanto espressamente segnalato anche dal Consigliere Tavernini durante la riunione del Consiglio di Amministrazione del 23 luglio 2004, risultava svolgere attività presso terzi durante il congedo parentale - e che ne hanno valutato l'applicabilità alla fattispecie in ragione del fatto che, come addotto dalla difesa, all'epoca dei fatti i rapporti tra le società in mano pubblica ed i rispettivi dipendenti erano assoggettati alle stesse regole vigenti nell'ambito del rapporto di lavoro di diritto privato.

1 – c) Va tuttavia evidenziato che la natura privatistica della regolamentazione dei rapporti interni tra società e lavoratori dipendenti non elide la sostanziale natura pubblica dell'ente datore di lavoro (nella specie, partecipato in misura assolutamente maggioritaria dal Comune di XX con circa il 99% delle azioni), che deve osservare, nel proprio operato, le *“regole di efficienza , economicità ed efficacia, in cui si compendia il principio del c.d. buon andamento e della sana gestione, ai quali deve essere improntata l'azione di qualsiasi amministrazione pubblica e privata”* (Corte dei conti, Sez. Giur. Lazio, 10 settembre 1999, n. 1015). Ciò perchè lo schema societario è sempre più spesso utilizzato dal legislatore per l'esercizio di attività pubbliche, senza che questo

possa comportare il venir meno dei sistemi di tutela e di garanzia del lavoratore. Ne consegue che *“l’attività gestionale di natura discrezionale degli amministratori di società in mano pubblica è sindacabile quando, contravvenendo a criteri di efficacia ed economicità, si concreti in abusi, arbitri od omissioni produttivi di danno patrimoniale alla società, oppure quando contrasti o sia comunque estranea ai fini pubblici che la società, per la sua caratura pubblicistica, deve perseguire”* (Corte dei conti, Sez. I, 3 novembre 2005, n. 356); in tale prospettiva, è stata riconosciuta la *“responsabilità dei membri di una giunta comunale per le spese sostenute da una società a prevalente partecipazione comunale per assunzioni di personale sostanzialmente elusive del divieto di assunzioni nella p.a. ed in contrasto con i criteri di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa”* (Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana, 3 giugno 2008, n. 372), poiché dalla natura pubblica delle risorse costitutive del patrimonio sociale *“consegue il dovere della magistratura contabile di assicurare la corretta e sana gestione delle risorse finanziarie, sia in sede di controllo concomitante ex art. 12 l. n. 259 del 1958, che in sede di repressione giurisdizionale ex art. 103 comma 2 cost.”*(Corte dei conti, Sez. Giur. Lombardia, 9 febbraio 2005, n. 32). E’ infatti doveroso che la gestione di società, quali l’AA S.p.a., a partecipazione pressoché totalitaria da parte di enti locali, spesso destinatarie di cospicue risorse pubbliche, si ispiri *“a principi di prudenza e di sana gestione finanziaria e rispondente alla “voluntas legis” sempre più indirizzata verso l’adozione di misure di contenimento delle spese delle società totalmente partecipate”* (Corte dei Conti, Sez. Contr. Puglia, 11 giugno 2008, n. 15, e che sia improntata *“a criteri di oculata prudenza, sia nel contenimento delle spese di amministrazione e di personale, sia nell’ affidamento di incarichi di consulenza esterna che devono essere limitati ai casi di stretta indispensabilità”* (Corte dei conti, Sez. contr. Enti, 15 aprile 1998, n. 25).

1 – d) Esaminando la fattispecie sotto tale angolatura, si deve evidenziare che il ricorso alle prestazioni professionali di un’agenzia investigativa privata, pur se avallata dalle consulenze legali acquisite prima del conferimento dell’incarico, non è stata preceduta dalle doverose valutazioni in

ordine alla possibilità di affidare gli stessi adempimenti ai servizi ispettivi dell'Amministrazione pubblica senza gravare l'ente rappresentato di inutili oneri economici. Ne' l'indisponibilità di detti servizi ad eseguire le doverose verifiche sul comportamento del dipendente è stata dimostrata in questa sede. Si può piuttosto desumere, dall'esame dei documenti in atti ed in particolare dalla lettura dei verbali del Consiglio di amministrazione, che la scelta del Presidente del CdA di ricorrere ad un investigatore esterno all'apparato amministrativo sia stata ispirata da ragioni di contrasto interno allo stesso Consiglio sulle iniziative da adottare nei confronti del dipendente assente dal servizio, desumibili dalla lettura del verbale del C.d.A del 23 agosto 2004, laddove riporta: *"Il consulente del lavoro Antonio Zecchini, confrontatosi con l'avv. Filippo Valcanover, consiglia al Presidente di contattare l'Agenzia investigativa..OMISSIS..per accertare la veridicità delle violazioni contrattuali sopra ipotizzate. Il Presidente richiede all'Agenzia..OMISSIS..la formulazione del preventivo per l'espletamento del servizio in questione. Per ovvi motivi di riservatezza, delicatezza ed urgenza, il Presidente ha ritenuto opportuno non mettere al corrente l'intero C.d.A, salvo chiedere parere al socio e consigliere Enio Meneghelli, che condivide ed avalla l'iniziativa"* e descrive i dissensi sul punto tra il direttore dell'Istituto ed il vicepresidente Amistadi, che a sua volta *"asserisce di essere a conoscenza che il dipendente OMISSIS effettuasse da alcuni anni attività estive presso la piscina in loc. Prabi ad XX"*. Il dissenso interno al Consiglio sulla condotta da osservare in ordine alla questione è poi comprovato dalla successiva scelta di conciliare la lite, adottata dal rinnovato Consiglio di Amministrazione presieduto dall'ex vicepresidente Amistadi, evidentemente contrario, fin dall'inizio della vicenda, ad iniziative nei confronti del dipendente dell'Azienda, e che nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 novembre 2005, allorché ne era diventato il Presidente, aveva comunicato la *"sua intenzione di chiudere a tutti i costi questa antipatica pendenza, ricevuta in eredità dalla precedente amministrazione"*.

1 – e) Tale circostanza, se pure valutabile ai fini dell'esercizio del potere riduttivo

dell'addebito, non è tuttavia idonea ad elidere la gravità dell'elemento soggettivo colposo del convenuto nel conferimento dell'incarico investigativo, non risultando che egli abbia esperito alcuna doverosa verifica sulla possibilità di ricorrere ad alternative comportanti minori, se non inesistenti, oneri per la società. In tale contesto, non si può neppure attribuire efficacia attenuante la gravità della colpa alle consulenze legali acquisite prima dell'attribuzione dell'incarico investigativo, poiché queste logicamente attenevano ai profili strettamente legati ai rapporti di lavoro tra l'azienda ed il proprio dipendente, essendo la cura degli interessi della prima, sotto il profilo pubblicistico, demandata al suo Presidente.

1 – f) Il che rende superfluo anche l'esperimento della prova testimoniale richiesta dalla parte convenuta, in quanto relativo a circostanze irrilevanti ai fini della decisione.

2 -a) Le considerazioni che precedono sono invece utili ad escludere ogni responsabilità amministrativa del convenuto in ordine al secondo profilo della vicenda, attinente alle spese legali per la resistenza nel giudizio definito con la conciliazione per un importo di euro 4.581,49, ritenuto invece strettamente consequenziale al primo dal Pubblico Ministero. Questi, infatti, reputa che l'invalidità e l'inefficacia del provvedimento disciplinare comminato al dipendente avrebbero ingenerato "*prevedibile perplessità*" nella parte pubblica resistente, con la conseguente, successiva conciliazione della lite, che ha consolidato le spese legali per la resistenza in giudizio in capo all'Azienda Municipale, e che sussisterebbe quindi "*il nesso di causalità tra il mandato investigativo e l'impugnazione della sanzione disciplinare*".

2 - b) Il Collegio ritiene, invece, che la conciliazione della lite non sia derivata dalla consapevolezza dell'organo consiliare di un suo inevitabile esito negativo – certamente non prevedibile in assoluto secondo le considerazioni svolte sub 1 b) – bensì che la vertenza sia stata troncata unicamente su impulso del nuovo Presidente, evidentemente desideroso di liquidare l'"*antipatica pendenza*" (cfr. verbale C.d.A. del 24 novembre 2005) al punto di addivenire alla conciliazione senza neppure informarne il difensore, e senza valutare il detrimento economico

derivante dai comportamenti oggi invece contestati dalla Procura erariale al convenuto. Al riguardo, è sufficiente indicare la nota indirizzata il 17 novembre 2005 dallo studio legale Vacanover alla società AA (doc. n. 14 allegato dalla difesa), laddove l'avv. Filippo Valcanover, legale dell'azienda, esprime il suo sconcerto ed il suo imbarazzo per l'inaspettato rinvio della causa di lavoro intentata dal D'Onofrio all'udienza del 1° dicembre successivo per il tentativo di conciliazione, in quanto il ricorrente *"avrebbe dichiarato a verbale che il nuovo Presidente di AA avrebbe promesso il ritiro, da parte nostra, della causa ed il totale annullamento della sanzione"*. Il tutto, riferisce il legale - che coglie anche l'occasione per esprimere il legittimo desiderio di essere per l'avvenire informato *"se vengono fatte trattative o promesse senza che io ne sappia qualcosa"* - dopo che *"pochi giorni fa ho conferito con il nuovo Presidente AA e ho ricevuto indicazioni difformi"*.

2 – c) L'autonoma determinazione del nuovo Presidente dell'AA, che si inserisce nell'alveo della mutata politica gestionale nei rapporti col personale, non potendosi intendere ispirata da un suo pronostico infausto circa l'esito della lite in atto, è quindi idonea ad interrompere il nesso causale tra il comportamento dell'ex Presidente B ed il danno, e nulla può essere addebitato a quest'ultimo a tale titolo. Infatti, il rapporto tra il danno ed i comportamenti soggettivi ad esso connessi va analizzato secondo i criteri giuridici dettati dagli artt. 40 e 41 del codice penale, applicabili anche al giudizio di responsabilità amministrativo-contabile per l'individuazione del nesso di causalità, poichè *"Anche nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile trovano applicazione i criteri per l'individuazione del nesso di causalità desumibili dagli art. 40 e 41 c.p. Ne consegue che qualora l'evento dannoso per l'erario sia ricollegabile ad una pluralità di condotte succedentesi nel tempo, deve essere riconosciuta a ciascuna di esse efficacia causale sempreché nella successione degli avvenimenti i suddetti comportamenti abbiano determinato o abbiano concorso a determinare l'evento dannoso e salvo che la condotta posta in essere da ultima sia stata da sola sufficiente a determinare l'evento stesso"* (Corte dei conti, SS.RR., 1° febbraio 1993,

n. 831; sul punto, cfr. Corte dei conti, SS.RR., n. 458 del 13 febbraio 1986; Sez. II, n. 104 dell'8 giugno 1987; Sez. Sardegna, n. 206 dell'11 aprile 1988; Sez. Puglia, n. 156 del 29 novembre 1995; Sez. Sicilia, n. 2 del 5 gennaio 1999; Sez. Toscana, n. 1007 del 26 agosto 1999; Sez. Calabria, n. 1097 del 10 dicembre 2002; Sez. Veneto, 2 maggio 2006, n. 1902; Sez. Trento, n. 12 del 30 gennaio 2004 e conformi).

3) Conclusivamente, la Sezione ravvisa la ricorrenza degli elementi della responsabilità amministrativa in capo al convenuto, in relazione al solo profilo dell'attribuzione dell'incarico investigativo, e ne qualifica l'elemento soggettivo come gravemente colposo alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale che lo riferisce al rilevante grado di negligenza, di imprudenza o di imperizia nonché alla superficialità e leggerezza del comportamento - poichè: *“la distinzione tra colpa lieve e colpa grave risulta dal confronto tra il comportamento in concreto osservato dall'agente, con quello che sarebbe stato necessario in conformità a specifiche prescrizioni normative, od a prescrizioni comunque desumibili dalle comuni regole di cautela”* (Corte dei conti, Sez. Giur. Calabria, sent. 2 febbraio 2004, n. 64). Detto grado di colpa consiste, infatti, in una *“inammissibile trascuratezza e negligenza dei propri doveri, coniugata alla prevedibilità delle conseguenze dannose del comportamento”* (Sez. Giur. Calabria, sent. 1° luglio 2005, n. 763), in relazione alle modalità del fatto, all'atteggiamento soggettivo dell'autore nonché al rapporto tra tale atteggiamento e l'evento dannoso, di guisa che *“il giudizio di riprovevolezza della condotta venga in definitiva ad essere basato su un quid pluris rispetto ai parametri di cui agli artt. 43 cod. pen. e 1176 cod. civ.”* (Corte dei conti, Sezioni Riunite, 10 giugno 1997, n. 56). Individua quindi il danno erariale imputabile alla condotta gravemente colposa del convenuto nell'intero importo erogato da AA S.p.A. per la remunerazione dell'incarico investigativo, determinandolo nella somma di euro 8.938,45 comprensiva di IVA.

Infatti, l'Azienda Municipale Sviluppo di XX S.p.A., ente gravato dell'imposta, non partecipa della finanza pubblica allargata e non beneficia quindi di trasferimenti erariali, con la conseguenza

che la somma versata all'erario a titolo di imposta non può intendersi in alcun modo recuperata o recuperabile dal soggetto danneggiato (sull'argomento, v. Corte dei conti, Sez. I, 23 ottobre 2007, n. 468/2007 A; Sez. Giur. Trentino Alto Adige 19 febbraio 2009, n. 29; Sez. Giur. Campania, 7 aprile 2004, n. 649; Sez. Giur. Lazio, 5 novembre 2001, n. 3945; Sez. Giur. Emilia Romagna 19 aprile 1997, n. 237; e conformi).

4) Benchè influenti sotto il profilo della gravità della colpa, le circostanze ambientali sfavorevoli al convenuto dianzi descritte sono senz'altro idonee a legittimare il più ampio uso del potere riduttivo dell'addebito ex art. 83, comma 1, R.D. n. 2440/1923 e art. 52, 2° comma, R.D. n. 1214/1934. Infatti, secondo l'orientamento delineato dalle Sezioni Riunite di questa Corte dei conti con la sentenza n. 662 del 19 aprile 1990 *"Il potere di riduzione dell' addebito che spetta alla Corte dei conti ha un fondamento di diritto pubblico poiché nella relativa valutazione equitativa deve tenersi conto delle circostanze ambientali e soggettive (non solo al momento della causazione del danno, ma anche in momenti precedenti o successivi) quali emergono dalla valutazione della posizione e condizione personale del responsabile nell'ambito del rapporto di servizio che lo lega alla p.a"*. Con la successiva sentenza n. 32/A del 4 giugno 1996 le stesse Sezioni Riunite hanno quindi affermato che *"Attesa l'ampiezza della formulazione dell'art. 52, r.d. n. 1214/1934, deve ritenersi che il potere riduttivo dell'addebito è sempre esercitabile ogni qualvolta il comportamento dell'agente debba valutarsi nel quadro di una situazione complessa per il concorso di una pluralità di condizioni oggettive e soggettive; e, pertanto, atteso che l'obbligazione risarcitoria contabile non ha carattere meramente restitutorio, ma ripete il suo titolo anche dalla violazione dei doveri di custodia e di fedeltà dell'agente contabile, ne consegue che il suo comportamento va necessariamente valutato nel contesto della situazione ambientale in cui l'evento dannoso si è verificato e di cui non possono ignorarsi gli eventuali condizionamenti sulla intensità e sui limiti della responsabilità contabile"*.

5) Appreziate dunque, le condizioni ambientali avverse nelle quali il convenuto si è trovato

ad operare e che gli hanno probabilmente impedito una serena ponderazione degli interessi coinvolti nella vicenda, tra cui quelli economici dell'ente presieduto, il Collegio, in applicazione del potere riduttivo dell'addebito, determina il risarcimento del danno causato all'erario da porre a suo carico in misura di euro 3.000, somma comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi legali. Gli stessi interessi legali decorreranno altresì dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo; le spese di giudizio seguiranno la soccombenza.

### **PER QUESTI MOTIVI**

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Trentino-Alto Adige con sede in Trento, definitivamente pronunciando in ordine al giudizio iscritto al n. 3541 del Registro di Segreteria, respinta ogni altra eccezione e deduzione, condanna il sig. Pierpaolo B al pagamento, in favore dell'Azienda Municipale Sviluppo XX S.p.A. (A.M.S.A.) presso il Comune di XX, della somma di Euro 3.000,00 comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Sulla predetta somma decorrono, inoltre, gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino al soddisfo.

Le spese di giustizia, da rifondersi in favore dello Stato, seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 222,77 -----

(duecentoventidue,settantasette).

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2009.

*L'ESTENSORE*

*(Grazia BACCHI)*

*IL PRESIDENTE*

*(Francesco AMABILE)*

Publicata mediante deposito in Segreteria il 04 novembre 2009.

**II DIRETTORE DELLA SEGRETERIA**

*dott.ssa Livia Bosetti*